

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della sosta nell'Isola Nuova del Tronchetto di fronte al civico n° 14

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che nel periodo dal 16 febbraio al 05 marzo 2019 avranno luogo in Venezia i festeggiamenti per il Carnevale che ordinariamente richiamano un considerevole numero di turisti in centro storico;

Considerato che:

- la Protezione Civile sarà chiamata a supportare con proprio personale e mezzi l'attività del Corpo di Polizia Locale;
- si rende necessario riservare degli stalli di sosta ai mezzi di servizio della Protezione Civile;
- Nell'Isola Nuova del Tronchetto sono presenti degli stalli di sosta con disco orario di 30 minuti di fronte al civico n° 14

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dal Corpo di Polizia Locale in data 15/02/2019 ed acquisita con prot. n. 101791 del 26/02/2019 con la quale si chiede di riservare degli stalli di sosta per la protezione civile presso l'Isola Nova del Tronchetto;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo su parte degli stalli di sosta a disco orario siti di fronte civico n° 14 dell'Isola Nova del Tronchetto ad eccezione di quelli di servizio della Protezione Civile.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata fino al giorno 05/03/2019.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati. Terminata la validità del presente provvedimento i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 febbraio 2019

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(atto firmato digitalmente *)

“Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”